



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare

RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex art. 151 c.g.c.*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 295/2025

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. **69888/C** del registro di

Segreteria, depositato in data 29 aprile 2025.

AD ISTANZA DI

C. F. G. (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS e ivi residente alla Via

OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina M. Ilaria

Marazzotta del foro di Enna (C.F. MRZGPP79R56C342Y; PEC:

gmi.marazzotta@pecavvpa.it) come da procura in atti.

CONTRO

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) in persona del

legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana

G. Norrito (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Francesco

Gramuglia (PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e

Francesco Velardi (PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it),

elettivamente domiciliato in Palermo presso l'Avvocatura Regionale

dell'Istituto sita in Palermo nella Via Maggiore Toselli n. 5.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 9 ottobre 2025, l'avv. Giuseppina M.

Ilaria Marazzotta per il ricorrente e l'avv. Francesco Velardi per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente in epigrafe adiva questa Corte per l'ottenimento della pensione di inabilità *ex art.* 2, co. 12 L. 335/1995, rappresentando di essere stato dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in servizio di ruolo dal 2018 presso la l'Istituto I.C.S "Renato Guttuso" di Villagrazia di Carini con la qualifica di collaboratore scolastico e di avere precedentemente intrattenuto dei rapporti di lavoro a tempo determinato con il medesimo profilo presso diverse e altre scuole.

I.a. La difesa attorea, quindi, riportava quanto segue.

In data 23.09.2021, il ricorrente presentava istanza di visita medica finalizzata a verificare l'idoneità al servizio cui seguiva in data 23.11.2021 la prima visita presso la Commissione Medica di Verifica (CMV) di Palermo che con verbale BL/S n. 24482 del 23.11.2021 lo giudicava "non idoneo temporaneamente al servizio in modo assoluto fino alla data del 28/02/2022".

A seguito di istanza del Dirigente Scolastico (D.S.) per prossima maturazione del primo periodo di conservazione del posto di lavoro pari a 18 mesi, l'istante veniva riconvocato dalla CMV la quale, con verbale n. 24694 del 21.12.2021, valutava il sig. C. "NON IDONEO permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica (ex art. 55 octies D.lgs 165/2001)".

A seguito di tale dichiarata inidoneità, il D.S. trasmetteva al sig. C. F. G. il decreto n. 810 prot. 24/VII del 3 gennaio 2022 di risoluzione del rapporto di lavoro con la motivazione che il lavoratore era stato dichiarato “non idoneo in maniera assoluta e permanente al servizio cui è preposto ed a qualsiasi proficuo lavoro come dipendente di amministrazione dello Stato, ai sensi dell’articolo 55 octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

In data 17.01.2022 il ricorrente, per tramite del patronato INCA CGIL di Partinico, presentava la domanda amministrativa n. OMISSIS volta ad ottenere la pensione di inabilità in cumulo (IOCUM) che in data gennaio 2023 veniva accolta con liquidazione della pensione di inabilità, categoria IOCUM n. OMISSIS, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

In data 09.11.2024 il ricorrente, sempre per tramite del patronato INCA CGIL di Partinico, presentava la domanda amministrativa n. OMISSIS volta ad ottenere la pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2 co. 12 L. legge 335/1995 e nonostante fossero trascorsi oltre 120 giorni non aveva ricevuto alcun provvedimento espresso per cui era maturato il silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 7 dell L. 533/1973.

I.b. Secondo la difesa attorea l’esito di tale provvedimento (silenzio-rigetto) non era condivisibile in quanto il ricorrente al momento della comunicazione del decreto di risoluzione del rapporto era affetto da gravi patologie con diritto alla pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa prevista dall’art. 2, co. 12, della L. 335/1995, non avendo la competente Commissione Medica di

Verifica, nell'accertare lo stato di salute del sig. F. G. C., tenuto conto dell'incidenza delle patologie di cui lo stesso risulta essere affetto.

In primo luogo, era edotta la violazione, falsa e/o erronea applicazione dell'art. 2, co. 12, della L. 335/1995, in combinato disposto con l'art. 55 *octies* del D.Lgs. 165/2001, come integrato dagli artt. 7 ed 8 del DPR 171/2011 (costituente il relativo regolamento d'attuazione). Il ricorrente evidenziava che il beneficio richiesto richiedeva il requisito di un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio antecedente la decorrenza della prestazione pensionistica, e il requisito sanitario di una inabilità "non solo alle mansioni cui è preposto (inabilità assoluta e permanente specifica) ma anche a qualsiasi proficuo lavoro (inabilità assoluta e permanente generica)". A tal proposito era richiamato il DPR 171/2011 recante il regolamento di attuazione dell'art. 55 *octies* del D.Lgs. 165/2001 che conteneva una definizione di "inidoneità psicofisica permanente assoluta" quale "stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" che corrispondeva al requisito sanitario di cui all'art. 2, co. 12 della L. 335/1995. Sul punto si concludeva che l'Amministrazione scolastica aveva sostanzialmente riconosciuto in capo al ricorrente l'inabilità assoluta (che gli accorderebbe i benefici *ex lege* 335/1995), ma tuttavia gli stessi non erano stati riconosciuti dall'INPS.

In secondo luogo, era riportata la storia clinica del ricorrente, evidenziando che lo stesso era affetto da "Grave broncopneumopatia

cronica ostruttiva enfisematosa di severa gravità in atto sottoposta a ossigenoterapia domiciliare a lungo termine (OTLT) per insufficienza respiratoria cronica (IRC) da rilevante sindrome disventilatoria” fin dal 2017, richiamando la relativa documentazione sanitaria prodotta in atti e lamentando che la CMV, in sede di visita medica, non aveva tenuto conto dell’assai complesso quadro clinico del ricorrente con conseguente pregiudizio dei diritti allo stesso spettanti.

I.c. Il ricorrente formulava, quindi, le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare il diritto all’attribuzione della pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge n. 335/1995, a decorrere dal 30.12.2021 e dunque alla sua messa in quiescenza con tutti i benefici dalla predetta legge previsti e con il riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle differenze dei ratei maturati dal sorgere del credito all’effettivo soddisfo, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., nella maggior somma tra i due valori;

- condannare l’INPS al pagamento dei compensi di lite, oltre le spese, con richiesta di distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

- in via istruttoria all’occorrenza disporre un accertamento peritale per verificare la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione della chiesta pensione di inabilità *ex art. 2 comma 12 della Legge n. 335/1995*.

II. Con decreto del 29 aprile 2025 veniva fissata l’udienza di discussione per il 9 ottobre 2025.

III. In data 26 settembre 2025 si costituiva in giudizio l’INPS,

ripercorrendo la vicenda di cui è causa e chiedendo il rigetto del ricorso.

L'Istituto evidenziava che il sig. C. era cessato dal servizio per inabilità *ex art. 55 octies* D.lgs. 165/2001 in data 31.12.2021 ed era titolare di pensione diretta di inabilità IOCUM in regime di cumulo a decorrere dal 01/01/2022 mentre in data 09.11.2024 aveva presentato domanda di pensione di inabilità assoluta e permanente ai sensi dell'art. 2, co. 12 L. 335/95.

Secondo l'Istituto il sig. C. era carente dei requisiti di legge, in particolare del requisito contributivo di cui all'art. 2 lett. a) del D.M. 187/1997 secondo cui per accedere al beneficio richiesto è necessaria una "anzianità contributiva di almeno cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità". La difesa dell'INPS argomentava che il D.M. 187/1997 all'art. 8 stabilisce che "la pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro" per cui il ricorrente, avendo presentato la domanda oltre due anni dopo il collocamento a riposo (avvenuto il 31.12.2021) era decaduto dal requisito dei tre anni contributivi nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione.

L'INPS deduceva che la mancanza del suddetto requisito rendeva superfluo l'accertamento del requisito sanitario che doveva peraltro essere ancorato ad un momento molto anteriore, cioè quello della cessazione dal servizio.

IV. All'udienza del 9 ottobre 2025 parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso affermando che sulla base della consolidata giurisprudenza in materia il requisito dell'anzianità contributiva decorre dalla cessazione dal servizio evidenziando che l'INPS non aveva contestato il requisito sanitario mentre l'INPS si riportava agli atti chiedendo la decisione della causa.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorrente, *ex* dipendente di ruolo dell'Amministrazione scolastica con la qualifica di collaboratore scolastico cessato dal servizio dal 31.12.2021 per inidoneità fisica permanente in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 55-*octies* del D.lgs. 165/2001 e titolare di pensione di inabilità in cumulo (categoria IOCUM) dal 01.01.2022, ha adito questa Corte per ottenere la dichiarazione del diritto al trattamento pensionistico previsto dell'art. 2, co. 12, L. 335/1995 dalla data di quiescenza, previo riconoscimento del requisito sanitario dell'inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, avversando il mancato accoglimento da parte dell'INPS della domanda di tale trattamento pensionistico presentata in data 9 novembre 2024.

2. In via preliminare è necessario richiamare la disciplina di riferimento sul caso di specie.

Si rileva in termini generali che l'art. 2, co. 12, L. 335/1995 ha esteso il

regime della pensione di inabilità, già previsto per i dipendenti del settore privato dall'art. 2 della L. 222/1984, al comparto del pubblico impiego prevedendo, con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti della Amministrazioni pubbliche cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio, per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, un trattamento pensionistico calcolato su un'anzianità corrispondente a quella loro spettante nel caso di collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di età.

Il decreto del Ministero del tesoro n. 187/1997 contenente le modalità applicative della citata norma, ha stabilito, all'art. 2 i seguenti requisiti per l'attribuzione della suddetta pensione di inabilità: a) anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità, computata ai sensi dell'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218; b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio; c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità di cui alla precedente lettera b)".

3. Ciò posto, il ricorso non è fondato per le considerazioni di seguito svolte.

3.1. Nel presente giudizio i requisiti controversi sono quello dell'anzianità contributiva e quello sanitario dell'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa e l'accertamento della sussistenza del primo requisito ha carattere di

priorità logica rispetto al secondo.

Rispetto a tale primo requisito l'INPS ha prospettato che il sig. C., avendo presentato domanda di pensione *ex art. 2, co. 12 L. 335/1995* in data 09.11.2024 dopo quasi tre anni dalla data di decorrenza della risoluzione del rapporto di lavoro (31.12.2021), non è in possesso del requisito dell'anzianità contributiva di tre anni nel quinquennio precedente la data di decorrenza della pensione. Di contro la difesa attorea nel corso dell'udienza di discussione ha prospettato che per il computo di tale pregressa anzianità contributiva triennale bisogna fare riferimento alla data di cessazione dal servizio e non a quella della decorrenza della pensione.

Con riferimento al suddetto requisito dell'anzianità contributiva il terzo periodo dell'art. 2 co. 12 della L. 335/1995 dispone che "Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222" mentre il successivo quarto periodo rimanda ad un successivo decreto attuativo l'individuazione delle "modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222".

Tali modalità applicative sono state previste con il regolamento di cui al D.M. 8.5.1997 n. 187 che, per quanto qui di interesse, all'art. 2, lett. a) dispone per l'interessato il possesso di un'"anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità, computata ai sensi

dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218". Infine, l'art. 8, co. 2

dello stesso DM stabilisce che "La pensione di inabilità decorre dalla

data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dal primo giorno

del mese successivo alla data di presentazione della domanda ... se

inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro".

Questo Giudice osserva che il suddetto requisito contributivo di cui

all'art. 2, lett. a) del D.M. 8.5.1997 n. 187 pone, nell'ottica di

armonizzazione della normativa pubblica con quella privata, un

requisito del tutto parallelo a quello già previsto per i lavoratori del

settore privato dalla L. n. 222 del 1984, richiamata dall'art. 2 co. 12

della L. n. 335 del 1995. Infatti, con riferimento a tale requisito l'art. 4.

co. 1 della L. n. 222/1984 richiama l'art. 9, co. 1 n. 2, del RDL n. 636

del 14.04.1939, conv. nella L. n. 1272 del 06.07.1939 (per come

sostituito dall'art. 2 della L. n. 218 del 04.04.1952), il quale stabilisce

che per la pensione di invalidità occorrono cinque anni di

contribuzione (lett. a) e la sussistenza di tre anni di contribuzione "nel

quinquennio precedente la domanda di pensione" (lett. b, come

modificata dal comma 2 dell'art. 4 della L. n. 222/1984).

Risulta evidente che quest'ultimo requisito di tre anni di

contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di pensione è

del tutto sovrapponibile al requisito di cui all'art. 2, lett. a) del D.M. n.

187/1997 dei tre anni di contributi nel quinquennio "precedente alla

decorrenza della pensione di inabilità".

Le richiamate coordinate normative ed ermeneutiche non permettono

di accogliere la prospettazione attorea di far decorrere il previsto

requisito dell'anzianità contributiva triennale nel quinquennio sempre dalla data di decorrenza della risoluzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. Infatti, come affermato dalla costante giurisprudenza contabile d'appello (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. I App., sentt. nn. 217/2016, 458/2017, 391/2022; Sez. II App., sentt. nn. 648/2014 e 1085/2016; Sez. III App., sent. n. 293/2018), il suddetto dato normativo e la perseguita finalità dell'art. 2, co. 12 della L. 335/1995 di armonizzazione della normativa pubblica con quella privata permettono di dare della norma di cui è causa l'unica interpretazione possibile che è quella di computare tale requisito contributivo dalla decorrenza della pensione di inabilità che, nel caso di domanda di pensione presentata in costanza di rapporto di lavoro, coincide con la data di risoluzione del rapporto di lavoro mentre nel caso di domanda di pensione successiva a tale risoluzione, come nel caso specie, coincide con il primo giorno del mese successivo alla data presentazione della domanda stessa.

Risulta evidente che, essendo il rapporto di lavoro del sig. C. stato risolto dal 31.12.2021, la sua domanda di pensione di inabilità *ex art. 2 co. 12 L. 335/1995* del 09.11.2024 è stata tardiva, non essendo in possesso, dalla data di possibile decorrenza della pensione (01.12.2024), del previsto requisito di anzianità triennale nel quinquennio ai sensi dell'art. all'art. 2, lett. a) del D.M. n. 187/2017.

In considerazione dell'assenza del requisito contributivo risultano assorbite tutte le altre questioni.

3.2. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere

rigettato per mancanza del requisito dell'anzianità contributiva.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del
ricorrente e liquidate in favore dell'INPS come da dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al
principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L.
533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso;

- condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'INPS delle spese
di lite che sono liquidate in euro 400,00 (*quattrocento/00*);

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 16 ottobre 2025

Pubblicata il 20 ottobre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti della ricorrente.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di C. F. G. c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 20 ottobre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)